SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 23, del 28 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. **3084.**

Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3084.

Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visti i Reali decreti 30 dicembre 1923, nn. 2840 e 2960;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'Aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato, si osservano, a complemento delle disposizioni sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico, le norme esecutive, interpretative e integrative, nonchè le altre disposizioni di cui ai seguenti articoli.

DISPOSIZIONI NORMALI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2.

All'art. 3 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Sono anche vietati trasferimenti di ruoli o posti di ruolo a gruppi per l'ammissione ai quali sia richiesto un titolo di studi superiore a quello prescritto per detti ruoli o posti, giusta la classificazione di essi, ai sensi degli allegati I e II al presente decreto ».

Art. 3.

Qualora il passaggio da un grado ad altro equiparato, previsto dal quinto comma dell'art. 4 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, abbia luogo fra ruoli appartenenti allo stesso gruppo, l'impiegato, nel nuovo ruolo, consegue gli aumenti di stipendio alle medesime scadenze alle quali sarebbe maturato il diritto se fosse rimasto nel ruolo di provenienza.

Qualora invece il detto passaggio abbia luogo fra ruoli appartenenti a gruppi diversi, il periodo di servizio utile per conseguire il successivo aumento prende inizio dalla data di decorrenza del passaggio medesimo. Tuttavia, detto periodo è ridotto al tempo che sarebbe occorso per la maturazione del diritto all'aumento nel ruolo di provenienza, ove risulti più favorevole. Gli aumenti ulteriori sono concessi all'epoca della maturazione dei rispettivi periodi stabiliti per il nuovo ruolo.

Art. 4.

Il supplemento di servizio attivo previsto dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non è soggetto alla ritenuta in conto entrate del tesoro nè a quella per il fondo di garanzia delle cessioni, ma è gravato di tutte le altre ritenute che colpiscono gli assegni non aventi carattere di stipendio, compresa quella del due per cento a favore dell'Opera di previdenza.

Art. 5.

Alle promozioni per merito comparativo, previste dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si procede scegliendo, tra i funzionari che posseggono i requisiti prescritti, quelli che, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, siano riconosciuti maggiormente meritevoli della promozione, nel numero corrispondente a quello dei posti da conferire e nell'ordine di merito.

Art. 6.

Le promozioni per merito assoluto e quelle per anzianità congiunta al merito, previste dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferite agli impiegati che posseggono i prescritti requisiti e che sieno riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, secondo l'ordine del ruolo di anzianità.

Nelle promozioni al grado ottavo, ai sensi dell'art. 7 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica il disposto dell'art. 29 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 7.

Sono esenti dal prestare servizio di prova gli impiegati assunti ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quando, nel ruolo di origine, essi abbiano conseguito la nomina stabile anche senza aver prestato servizio per il detto titolo.

Il personale in prova proveniente da altri ruoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del citato Regio decreto, conserva, durante il periodo di prova, oltre lo stipendio di cui all'articolo medesimo, le indennità temporanee mensili.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel terzo comma dell'indicato art. 17.

Art. 8.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

« *c*) delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri all'estero ».

Il terzo comma del medesimo art. 14 è sostituito dai seguenti:

« Le norme concernenti la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti sono emanate con regolamento, da approvarsi mediante decreto Reale provocato dal Ministro delle finanze, sulla proposta delle sezioni unite della Corte stessa.

« Spetta alla Corte dei conti, a sezioni unite, la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati, ad eccezione di quelli deferiti alla commissione di cui al successivo art. 208 ».

Art. 9.

Agli effetti dell'applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'ordine di anzianità è quello stabilito dal ruolo di anzianità.

Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, ai sensi del Regio decreto predetto, del presente decreto e delle altre disposizioni in vigore per le varie categorie di personale, è considerato servizio effettivo nel grado quello prestato dal funzionario nell'ufficio cui organicamente appartiene o anche in qualunque altro ufficio della Pubblica Amministrazione cui sia assegnato successivamente al conseguimento del grado.

Sono dedotti dal servizio stesso i periodi in cui il personale si trovi in posizione che, a norma delle disposizioni vigenti, dia luogo a perdita di anzianità nel grado.

Art. 10.

Per l'impiegato che si trovi presso altro ufficio o altra amministrazione di Stato, le note di qualifica annuali sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio cui l'impiegato è addetto, e sono rivedute e firmate dal capo dell'ufficio al quale l'impiegato stesso è organicamente assegnato presso l'amministrazione cui egli appartiene.

Quando l'impiegato presti servizio presso altra amministrazione non di Stato, la nota di qualifica è compilata dal capo d'ufficio predetto, il quale può richiedere, a tal fine, all'amministrazione presso la quale l'impiegato presta servizio, gli elementi che ritenga opportuni.

Art. 11.

In casi assolutamente eccezionali, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e del consiglio di Stato, è consentita la nomina a posti di ruolo del personale civile, di grado non superiore al quinto, in deroga alle disposizioni in vigore, di persone che abbiano singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Ministero delle finanze.

Art. 12.

Nei ruoli organici di cui alla tabella n. 1 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale dell'amministrazione centrale delle finanze e delle intendenze di finanza sono diminuiti:

per la carriera amministrativa (gruppo *A*), un posto del grado ottavo e due posti su quelli complessivamente assegnati ai gradi decimo e undecimo;

per la carriera d'ordine (gruppo *C*), un posto del grado undecimo.

I ruoli del personale tecnico e amministrativo dei monopoli industriali, di cui alla tabella n. 13 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono ripartiti in ruoli distinti secondo i vari rami di servizio, giusta la tabella n. 1 annessa al presente decreto.

Con effetto dal 1° febbraio 1924, sono ripartiti in distinti ruoli, per ciascuno dei comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, come dalla annessa tabella n. 2, i posti complessivamente stabiliti nei ruoli organici del personale del dazio consumo di cui alla tabella n. 12, dell'allegato II e dalla tabella n. 10 dell'allegato IV, al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

I posti di conservatore delle ipoteche delle prime tre classi, che si rendano vacanti, sono conferiti, ai termini degli articoli 6 e 7 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle ipoteche della classe immediatamente inferiore, ovvero, a scelta, su parere del consiglio di amministrazione, al personale del ruolo degli ispettori del demanio e delle tasse, e a quello del ruolo dei procuratori del registro, nonchè ai funzionari appartenenti alla carriera amministrativa del ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

E' in facoltà del ministro delle finanze di assegnare i posti di conservatore delle prime due classi anche a funzionari dello Stato non appartenenti ai personali indicati nel comma precedente.

I posti vacanti di conservatore delle ipoteche di quarta classe sono conferiti, a scelta, su parere del consiglio di amministrazione, al personale della carriera e dei ruoli indicati nel primo comma del presente articolo.

Ai posti di conservatore delle prime tre classi sono nominati funzionari che abbiano almeno grado immediatamente inferiore a quello da conferire; e a posti di conservatore di quarta classe funzionari che abbiano prestato servizio nell'amministrazione dello Stato per almeno otto anni e che abbiano conseguito il grado nono o superato l'esame per la promozione al grado stesso.

I posti di conservatore delle prime tre classi, da conferirsi a personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque; e, di questi, non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

Gli ispettori superiori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione delle finanze sono nominati su parere del consiglio di amministrazione tra i funzionari aventi altra qualifica, appartenenti al sesto grado dei ruoli rispettivi, entro il limite dei posti stabiliti dalle tabelle annesse all'allegato II del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Qualora, nell'interesse dei servizi non si ritenga opportuno coprire tutti i posti fissati nelle tabelle predette per il grado di ispettore superiore, possono essere nominati in più, fino a concorrenza dei posti vacanti nel grado predetto, funzionari aventi altra qualifica dello stesso grado sesto del rispettivo ruolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai ruoli nei quali il grado sesto comprende soltanto la qualifica di ispettore superiore, nè a quelli della carriera amministrativa del Ministero e delle intendenze di finanza, del personale di concetto delle ragionerie centrali e del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, appartenente al gruppo *A*.

Le disposizioni degli articoli 21 e 22 del presente decreto sono applicabili al personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza di cui alla tabella n. 14 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, appartenenti ai gruppi e gradi indicati negli articoli stessi.

Art. 15.

L'art. 58 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 è modificato come segue:

« Il grado di Consigliere della Corte dei conti è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari del grado quinto della Corte stessa ».

Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 16.

All'art. 76 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Gli uditori provenienti da altri ruoli dell'amministrazione dello Stato conservano, però, se più favorevole, il trattamento precedentemente goduto per stipendio e indennità temporanee mensili, escluso il supplemento di servizio attivo ».

Ministero degli affari esteri.

Art. 17.

Il ruolo degli interpreti dipendenti dal Ministero degli affari esteri, compreso nella tabella n 23 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è classificato nel gruppo A, ed è in corrispondenza modificato l'allegato I al decreto medesimo.

Il Ministro degli affari esteri ha facoltà di conferire il titolo di console interprete a non più di quattro funzionari del ruolo degli interpreti, i quali, in tal caso, sono iscritti in soprannumero nel ruolo del personale consolare, dopo i consoli giudici, conservando il grado e il trattamento economico del ruolo di origine, nel quale sono lasciati vacanti i posti corrispondenti.

Ministero delle colonie.

Art. 18.

La disposizione di cui all'articolo 29 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non si applica ai funzionari ivi indicati dipendenti dal Ministero delle colonie quando siano destinati a prestare servizio in colonia.

Ministero dell'interno.

Art. 19.

Le promozioni al grado settimo, nei ruoli dei medici e dei veterinari della sanità pubblica, sono conferite, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto, nel grado medesimo, almeno tre anni di effettivo servizio, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto.

Al secondo comma dell'art. 99 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti i seguenti:

« Le promozioni al grado ottavo, nei ruoli dei medici e dei veterinari della sanità pubblica, sono conferite agli impiegati dei gradi nono e decimo, per un terzo dei posti, mediante esame di concorso per merito distinto e, per gli altri due terzi, mediante esame di idoneità, nei modi stabiliti, per gli esami di concorso e per gli esami di idoneità, dall'articolo 3 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal regolamento sul personale dell'amministrazione della sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, numero 702.

« I periodi di servizio stabiliti per l'ammissione agli esami dal citato art. 3 sono aumentati di un anno.

« Per la determinazione dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami, si tien conto complessivamente del servizio prestato nei gradi nono e decimo, nonchè dell'eventuale periodo di prova o di alunnato.

« Agli esami sono anche ammessi gli assistenti dei laboratori della sanità pubblica, forniti rispettivamente di laurea in medicina e chirurgia, o di laurea in zooiatria, sempre quando abbiano l'anzianità come sopra stabilita ».

Nel ruolo del personale tecnico della sanità pubblica, di cui alla tabella n. 42 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al posto di disegnatore ed a quello di fotografo del consiglio superiore sono sostituiti due posti di « disegnatore-fotografo ». E' corrispondentemente variata la denominazione del grado nono nella tabella di classificazione del personale della sanità pubblica appartenente al gruppo *C*, di cui all'allegato I al citato decreto.

Art. 20.

Il posto di segretario generale del consiglio di Stato è conferito a scelta, sentito il consiglio di amministrazione, tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti alla carriera amministrativa dell'interno.

I posti di segretario di sezione del consiglio di Stato sono conferiti, su conforme proposta del consiglio di presidenza, agli impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di segreteria, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo B.

Qualora manchino impiegati del ruolo indicato, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, i detti posti di segretario di sezione sono conferiti per concorso fra impiegati di qualsiasi amministrazione appartenenti a ruoli del gruppo B, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

Ministero dei lavori pubblici.

Art. 21.

Le promozioni al grado nono nel ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici e in quelli del Reale corpo del genio civile appartenenti ai gruppi *A* e *B*, di cui alle

tabelle nn. 48 e 49 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferite per un terzo dei posti mediante esami di concorso per merito distinto tra gli impiegati del grado decimo dello stesso ruolo, e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità a' termini dell'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Le promozioni al grado ottavo nel ruolo del personale del Reale corpo del genio civile, appartenente al gruppo *B*, sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, al personale del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Le promozioni al grado decimo del ruolo suddetto sono conferite con le norme di cui all'art. 9, del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 22.

Le promozioni al grado nono nel ruolo del personale dei disegnatori del Reale corpo del genio civile di cui alla tabella n. 49, dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, al personale del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Le promozioni al grado decimo nel ruolo suindicato sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati dei gradi undecimo e dodicesimo dello stesso ruolo e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra gli impiegati del grado undecimo, che abbiano compiuto nel primo caso otto anni e nel secondo caso dieci anni di effettivo servizio, con le valutazioni di cui all'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, computando per intero il servizio prestato, anche anteriormente al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei ruoli del Reale corpo del genio civile classificati nel gruppo *C*.

Le promozioni al grado undecimo nel ruolo anzidetto sono conferite, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado inferiore del ruolo stesso, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio e dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 23.

Le promozioni al grado nono nel ruolo del personale degli assistenti del Reale corpo del genio civile di cui alla tabella n. 49 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni al grado decimo nel ruolo del personale suindicato sono conferite mediante esame di concorso per merito distinto o di idoneità, con le proporzioni e secondo le norme indicate nel precedente art. 22 agli impiegati dei gradi undecimo e dodicesimo dello stesso ruolo che abbiano compiuto rispettivamente dodici e quattordici anni di effettivo servizio, complessivamente, nei gradi undecimo, dodicesimo e tredicesimo.

Le promozioni al grado undecimo del personale predetto sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi dodicesimo o tredicesimo.

Le promozioni al grado dodicesimo del personale di cui sopra, sono conferite, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio e dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 24.

Per le promozioni del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, di cui alla tabella n. 50 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 23 relativo al personale degli assistenti.

I posti del grado decimo nel ruolo del personale tecnico addetto alle opere idrauliche e delle bonifiche sono conferiti al personale del grado inferiore riconosciuto meritevole. Qualora non vi sia alcuno ritenuto meritevole, detti posti possono essere conferiti ad estranei a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 25.

La disposizione di cui alla lettera *d*) del penultimo comma dell'art. 113 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

« *d*) l'ammissione nel ruolo del personale tecnico del gruppo C ha luogo mediante esame di concorso, per un terzo fra estranei, provvisti del titolo di studio di cui al precedente art. 16, lettera *c*), e per due terzi fra candidati interni che posseggano la licenza elementare superiore o di scuola di arti e mestieri, nonchè l'attestazione di idoneità conseguita presso i corsi professionali speciali istituiti per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Ministero della guerra.

Art. 26.

Entro i limiti dei posti vacanti nel ruolo del personale dei commissari di leva di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le funzioni dei commissari stessi possono affidarsi a ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria ordinaria o speciale.

A detti ufficiali sono applicabili le norme degli articoli 18 e 19 del Regio decreto 27 marzo 1923, n. 1309.

Art. 27.

Nella tabella n. 1 dell'allegato VI al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'elenco delle paghe giornaliere è modificato come segue per quanto riguarda i caporali maggiori, i caporali e gli appuntati con cariche speciali:

Caporale maggiore zappatore, musicante, trombettiere, tamburino e maniscalco . . .	L.	0.80
Caporale zappatore, musicante, trombettiere, tamburino e maniscalco; appuntato musicante, tamburino e maniscalco	L.	0.60

Ministero della marina.

Art. 28.

Nella tabella n. 8 dell'allegato V al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lo stipendio iniziale dei capi fanalisti è stabilito in lire 6100.

Il personale dei gestori di magazzino e di cassa di cui alla tabella n. 77 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è classificato al gruppo *B*, restando corrispondentemente modificato l'allegato I al decreto medesimo.

Art. 29.

Le promozioni a professore straordinario stabile nella Regia accademia navale sono conferite ai professori del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo dopo un triennio di permanenza nel grado, con le norme di cui all'art. 4 della legge 23 giugno 1912, n. 637.

Le promozioni a professore ordinario della Regia accademia navale sono conferite dopo un triennio di permanenza nel grado di straordinario stabile, ai professori che insegnano od abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso della Regia accademia navale, e dopo un quinquennio agli altri professori, sempre però in ambedue i casi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637.

I periodi di permanenza nel grado inferiore di cui ai commi precedenti sono ridotti di un anno per la promozione a professore straordinario stabile e di due anni per quella da straordinario stabile ad ordinario, o complessivamente di tre anni, per gli insegnanti passati a far parte del ruolo dei professori della Regia accademia navale dopo conseguito il grado di ordinario nei Regi licei, istituti tecnici o istituti equiparati, o quello di assistente, da almeno tre anni, nelle Regie università o negli Istituti governativi di istruzione superiore.

La riduzione del precedente comma non è applicabile agli effetti dell'art. 1 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1777.

Art. 30.

Le promozioni a maestro o preparatore di gabinetto di 2ª classe della Regia accademia navale sono conferite ai funzionari del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che contino almeno un biennio di effettivo servizio nel grado stesso, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 15 della legge 23 giugno 1912, n. 637.

Le promozioni a maestro o preparatore di gabinetto di 1ª classe sono conferite per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione del Ministero della marina, ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che contino almeno undici anni di effettivo servizio nel grado medesimo.

Art. 31.

Le promozioni al grado di ingegnere fisico elettricista ed a quello di chimico sono conferite per esame, con le norme che saranno stabilite mediante decreto del ministro della marina, rispettivamente agli ingegneri fisici elettricisti aggiunti ed ai chimici aggiunti che contino due anni di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni ai gradi d'ingegnere fisico elettricista principale e di chimico principale e quelle ai gradi d'ingegnere fisico elettricista capo e di chimico capo sono conferite ai funzionari del grado immediatamente inferiore, per merito comparativo, in seguito a designazione del consiglio di amministrazione, tenendo specialmente conto dell'attività scientifica dei promovibili e della loro produttività tecnica professionale in servizio.

Art. 32.

Le promozioni ai gradi di capo tecnico e di disegnatore sono conferite per anzianità congiunta al merito, in seguito a designazione del consiglio di amministrazione, rispettivamente ai capi tecnici aggiunti ed ai disegnatori aggiunti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni ai gradi di primo capo tecnico e di capo disegnatore sono conferite ai funzionari dei gradi immediatamente inferiori, dei rispettivi ruoli, in seguito ad esame di concorso, con le norme che saranno stabilite mediante decreto del ministro della marina.

All'esame di concorso sono ammessi i funzionari che contino almeno cinque anni di effettivo servizio nel detto grado, abbiano, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, dimostrato capacità, disciplina e buona condotta e appartengano al primo terzo dei funzionari del grado inferiore, non considerando i non idonei, di cui al comma seguente, e quelli eventualmente in attesa della promozione per essere riusciti idonei in esame subito precedentemente.

I funzionari dichiarati due volte non idonei negli esami di concorso suddetti non possono prendere più parte agli esami stessi.

Le promozioni al grado di capo tecnico principale del ruolo del personale civile tecnico del Regio istituto idrografico della Regia marina sono conferite per merito comparativo, in seguito a designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo.

Qualora non risultasse idoneo alcuno dei detti impiegati, i posti vacanti possono essere coperti mediante concorso per esame fra estranei.

Le promozioni ai gradi di capo tecnico principale e di capo disegnatore principale delle Direzioni delle costruzioni navali, di artiglieria ed armamenti e delle Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina sono conferite per merito comparativo, in seguito a designazione del consiglio di amministrazione, ai funzionari del grado immediatamente inferiore dei rispettivi ruoli.

Art. 33.

I posti che si rendano vacanti nel personale d'ordine dei magazzini militari marittimi sono conferiti ai sottufficiali della Regia marina che abbiano compiuto dodici anni di servizio sotto le armi nella amministrazione marittima, e ne facciano domanda prima di essere inviati in congedo.

Le attribuzioni del personale d'ordine dei magazzini militari marittimi sono quelle stabilite dall'art. 8 della legge 6 luglio 1911, n. 648.

Art. 34.

I posti di capo tecnico nel personale civile tecnico della Regia marina (categoria carpentieri) sono conferiti, per non più di un terzo di quelli vacanti, ai sottufficiali assistenti di 1ª classe che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 19 dell'ordinamento degli assistenti del Genio navale, approvato con Regio decreto 5 marzo 1914, n. 359, con le norme di cui all'articolo 20 dell'ordinamento medesimo.

Art. 35.

Agli artieri, di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 470, assunti nei ruoli del personale civile tecnico della Regia marina in seguito a concorso, è applicabile il disposto dal quinto comma dell'art. 4 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ministero dell'economia nazionale.

Art. 36.

I posti di ruolo dei tecnici dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria, di cui alla tabella n. 44 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono fissati nel numero di sette.

Art. 37.

Il personale di segreteria appartenente al gruppo *B*, indicato nell'allegato VIII al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è quello addetto agli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Il grado di segretario capo degli istituti stessi è inscritto al gruppo *A*.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PERSONALI MILITARI.

Art. 38.

All'articolo 26 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Il numero dei posti stabilito nelle tabelle organiche per i sergenti e sergenti maggiori e per i sottufficiali di grado corrispondente, nonchè per i militari di truppa deve intendersi come numero medio dei presenti alle armi durante l'esercizio finanziario ».

Art. 39.

Dopo il secondo comma dell'art. 156 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunta la seguente disposizione:

« Il tempo trascorso in servizio per effetto di rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile per l'assegnazione dello stipendio e della paga ai sottufficiali e militari di truppa ».

Art. 40.

L'ultimo comma dell'art. 157 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore gli articoli 13 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e 12 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, con l'aggiunta di cui all'art. 16 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637 ».

Art. 41.

All'art. 177 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Gli assegni per spese di rappresentanza non spettano agli ufficiali richiamati dal congedo ».

Art. 42.

Il quarto comma dell'art. 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì conservate, secondo le disposizioni in vigore, salva revisione entro lo stesso termine predetto, le indennità, i soprassoldi e gli assegni speciali, non considerati nei precedenti articoli 171 a 178, attualmente stabiliti per i personali del Regio esercito, della Regia marina, per i servizi a terra, delle capitanerie di porto, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e degli agenti di custodia delle carceri ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 43.

Agli effetti del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'articolo 35 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i servizi prestati in categoria equiparata o inferiore sono valutati a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, ovvero, se ciò risulti più favorevole, giusta quanto dispone il secondo comma dell'art. 9 del decreto medesimo, in relazione al gruppo in cui è classificato il ruolo nel quale i servizi vennero prestati.

Art. 44.

Per il personale di cui all'art. 37 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che viene collocato nel grado di archivista capo o equiparato, l'anzianità di grado, ai fini del primo comma dell'art. 49 del decreto stesso, è valutata a decorrere dalla data da cui ebbe effetto la nomina al corrispondente grado dei ruoli in vigore prima dell'applicazione dei ruoli aperti.

In aggiunta all'anzianità stessa nella prima attuazione del Regio decreto predetto, sono computate le abbreviazioni di periodi e gli aumenti di anzianità a qualsiasi titolo spettanti fino al 1° dicembre 1923 nel grado di archivista, escluso l'arrotondamento sull'anzianità di grado, al 1° dicembre 1919, concesso in base al secondo comma dell'articolo 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il quale sarà invece computato sull'anzianità alla data predetta nel grado di cui al comma precedente.

In conseguenza di tale valutazione, ciascuno dei periodi stabiliti dall'allegato III al citato decreto non può però essere diminuito di oltre due anni.

Art. 45.

Fermo il disposto dagli articoli 38 e 46 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato nel grado decimo, nella prima attuazione del decreto stesso, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione, il personale appartenente ai ruoli del gruppo *C* che, anteriormente al 1° dicembre 1923, aveva grado di archivista o equiparato e che, a tale data, avrebbe avuto diritto di conseguire, nel quadro di classificazione degli stipendi già vigente, almeno il quarto aumento periodico.

A tale personale è attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio del grado decimo, l'anzianità utile, alla data

predetta, nel grado di archivista od equiparato secondo il precedente quadro di classificazione degli stipendi, dedotta quella corrispondente all'indicato aumento periodico. Nello stesso modo sarà determinata l'anzianità da attribuirsi al personale nominato al grado decimo secondo il detto art. 38, se essa risulti più favorevole di quella valutata giusta l'art. 49 del citato decreto.

Ferma l'applicazione delle norme stabilite per le promozioni ai posti vacanti, il personale dei ruoli appartenenti al gruppo *C* che, nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato nel grado di archivista o equiparato, sarà promosso al grado decimo, al raggiungimento del quarto aumento periodico di stipendio nel grado undecimo, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione.

Il personale che, per effetto delle disposizioni del presente articolo, venga assegnato al grado decimo, e che nel grado di archivista o equiparato era collocato in ruolo dopo altro personale non scrutinato per la promozione, perchè non vi sieno posti vacanti o perchè non abbia raggiunto l'anzianità necessaria per l'indicato quarto aumento periodico, è nominato con riserva di anzianità e considerato in soprannumero nel grado decimo, fino a quando quest'ultimo personale sia stato promosso o escluso dalla promozione. Le nomine in soprannumero al grado decimo sono compensate con corrispondenti vacanze di posti nel grado undecimo.

La promozione al grado decimo per effetto del raggiungimento del quarto aumento di stipendio nel grado undecimo, ai sensi del presente articolo, non può essere conferita in soprannumero a chi sia stato pretermesso, nella promozione a posti vacanti del grado decimo, al suo turno di anzianità, nè a coloro che non siano stati riconosciuti meritevoli dell'applicazione dell'art. 38 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 46.

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, si applica per la eliminazione degli archivisti ed equiparati che, tenuto conto dei posti che dovrebbero restare vacanti a compensazione di quelli conferiti in soprannumero, nel grado decimo, ai sensi del precedente art. 45, risultino eventualmente in soprannumero nel grado undecimo dei nuovi ruoli, dopo l'attuazione degli articoli 33, 37 a 40 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e dopo effettuate le promozioni ai gradi nono e decimo, ai sensi del successivo art. 46 del decreto medesimo.

Vale agli effetti della eliminazione di cui al precedente comma anche la promozione al grado decimo.

Art. 47.

Ai primi due commi dell'art. 44 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il seguente:

« Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i posti del grado sesto, nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado settimo che abbiano, complessivamente nei gradi settimo e ottavo, quattro anni di effettivo servizio;

b) i posti del grado settimo nei ruoli del personale civile, appartenente ai gruppi *A* e *B*, possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado ottavo che abbiano, complessivamente, nei gradi ottavo e nono, tre anni di effettivo servizio;

c) i posti del grado ottavo nei ruoli appartenenti al gruppo *C* possono essere conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del grado nono i quali contino complessivamente, nei gradi nono e decimo, otto anni di effettivo servizio;

d) i posti del grado nono nei ruoli appartenenti al gruppo *C*, possono essere conferiti, per merito comparativo, al personale del grado decimo che conti complessivamente, nei gradi decimo e undecimo, otto anni di effettivo servizio ».

Art. 48.

All'ultimo periodo del comma secondo dell'art. 45 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il seguente:

« Però il termine di cui alla lettera *a*) del citato art. 18 è modificato secondo il precedente art. 8 del presente decreto, e il periodo di servizio nel grado, di cui alla lettera *b*), dell'articolo stesso, deve essere compiuto entro il mese che precede quello in cui ha luogo la seduta del consiglio di amministrazione per la compilazione della graduatoria di merito ».

All'articolo predetto è aggiunto il seguente comma:

« Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nel grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, sono conferiti in ragione:

a) di un posto, in base ad apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, fra gli impiegati del grado dodicesimo, aventi, al 1° dicembre 1923, otto anni di servizio valutati giusta il precedente art. 11;

b) di due posti, per anzianità congiunta al merito, giusta l'art. 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ».

Art. 49.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma dell'articolo 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'anzianità utile per l'attribuzione dello stipendio è valutata dalla data di nomina al grado ricoperto nei ruoli già in vigore, soltanto quando il nuovo grado sia corrispondente a quest'ultimo. Tale data è quella da cui la nomina ha avuto decorrenza agli effetti economici.

Nei casi previsti dagli articoli 35 e 38 del citato Regio decreto e negli altri casi in cui parimenti, per il conferimento del nuovo grado, sia richiesto un periodo di anzianità nel grado precedentemente ricoperto, l'anzianità utile per l'attribuzione dello stipendio nel nuovo grado si valuta dal compimento del periodo anzidetto.

Nei casi di promozione, ai sensi dell'art. 46 del Regio decreto predetto, il personale è collocato allo stipendio iniziale del grado conferito, salvo che sia diversamente stabilito da speciali disposizioni.

Il secondo comma dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non è applicabile ai funzionari già appartenenti a gradi che nei nuovi ruoli organici risultino divisi in due classi, corrispondenti rispettivamente ai gradi quinto e sesto e che, nella prima attuazione del decreto stesso, siano promossi al grado quinto. Ai medesimi sarà assegnato lo stipendio iniziale del nuovo grado.

Art. 50.

Agli effetti dell'applicazione del terzo comma dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, all'anzianità di grado, utile per l'attribuzione degli stipendi, valutata ai sensi dei due primi commi dell'articolo stesso, sono aggiunti tutti i benefici per abbreviazioni ed aumenti di anzianità

a qualsiasi titolo previsti dalle disposizioni già in vigore, spettanti al personale fino alla data del 1° dicembre 1923, comprese le abbreviazioni relative ai periodi di servizio maturati alla data medesima, secondo le tabelle di stipendio precedentemente vigenti.

Per l'attribuzione degli aumenti periodici spettanti al personale fino alla data predetta del 1° dicembre 1923, con le eventuali abbreviazioni, può prescindersi dal parere del consiglio di amministrazione, tranne i casi in cui si tratti di personale che abbia subìto punizioni durante il periodo decorso dal precedente aumento o dalla nomina al grado ricoperto o contro cui penda procedimento disciplinare.

Art. 51.

Per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si tiene anche conto degli aumenti periodici che, secondo le precedenti tabelle di stipendio, avrebbero dovuto concedersi a decorrere dal 1° dicembre 1923.

La disposizione dello stesso ultimo comma dell'art. 49 non si applica nei casi previsti dagli articoli 35, 37 e 38 del citato Regio decreto e negli altri analoghi in cui parimenti i nuovi gradi conferiti non sieno corrispondenti a quelli già ricoperti.

L'indicata disposizione dell'ultimo comma dell'art. 49, non si applica neppure ai personali che, prima della entrata in vigore del Regio decreto predetto, erano retribuiti a paga giornaliera, e che, secondo le tabelle stabilite dal decreto medesimo, vengono retribuiti a stipendio annuo.

Art. 52.

Nella determinazione dell'anzianità utile per l'attribuzione degli stipendi, alla prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si tiene conto delle riduzioni e detrazioni applicate fino al 1° dicembre 1923, le quali abbiano comunque ritardato la concessione di aumenti periodici.

Art. 53.

Le disposizioni dell'art. 50 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applicano esclusivamente al personale previsto dall'articolo stesso, che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, era fornito dello stipendio annuo di lire 9000, oltre gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e al Regio decreto 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 54.

Il primo comma dell'art. 51 del Regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, è sostituito dal seguente:

« I funzionari che vengano promossi al grado settimo in applicazione del precedente art. 46, i quali prima dell'attuazione dei ruoli aperti erano capi sezione di prima classe o equiparati, sono collocati, nel detto grado, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina a capo sezione di prima classe o equiparato, tenuto altresì conto delle abbreviazioni di periodi e degli aumenti di anzianità eventualmente spettanti ai sensi del terzo comma del precedente art. 49. Agli effetti del comma stesso il beneficio di cui al secondo comma dell'art. 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è calcolato con arrotondamento sull'anzianità di classe al 1° dicembre 1919. In ogni caso, ciascuno dei periodi stabiliti dall'allegato III al presente decreto, non può essere diminuito per più di due anni ».

Art. 55.

Gli aumenti periodici che, col decorso della sola anzianità di grado, maturerebbero posteriormente al 1° dicembre 1923, possono, per effetto delle abbreviazioni spettanti ai sensi dell'art. 52 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, essere concessi a decorrere dalla detta data, quando la rispettiva scadenza, in forza delle abbreviazioni medesime, risulti anticipata alla data stessa o ad altra anteriore.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Ministero delle finanze.

Art. 56.

L'art. 62 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto dispongono i seguenti commi, l'unificazione del personale di cui al precedente art. 61, nei ruoli ivi indicati, ha luogo secondo l'anzianità di nomina ai gradi corrispondenti nei ruoli vigenti al 30 novembre 1923. Tale anzianità, per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, è determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe.

« L'inquadramento già effettuato dei primi segretari provenienti dai ruoli del personale amministrativo dei ministeri delle finanze e del tesoro, con i segretari capi delle intendenze di finanza, è rettificato al 30 novembre 1923, formando, con le norme dell'art. 1 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 112, una lista di anzianità dei primi segretari già appartenenti ai due ruoli dei predetti ministeri, riconosciuti idonei ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto stesso, e collocando poi un primo segretario dopo un segretario capo proveniente dal ruolo delle intendenze di finanza, secondo l'ordine di anzianità. I primi segretari dei detti ministeri non riconosciuti idonei e i primi segretari delle intendenze di finanza, che non furono nominati segretari capi, occuperanno gli ultimi posti, venendo graduati a norma del citato art. 1 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 112.

« I primi segretari del soppresso ruolo amministrativo del lotto che, anteriormente all'attuazione dei ruoli aperti, ricoprivano grado di primo segretario di prima classe, sono collocati nel ruolo unico dei primi segretari con precedenza su tutti gli altri. I rimanenti primi segretari del soppresso ruolo del lotto, compresi quelli che già avevano grado di segretario capo, anche se provenienti dal personale di ragioneria del lotto, entrano a far parte del ruolo unico dei primi segretari, formato secondo il comma precedente, collocando uno di essi secondo l'ordine di anzianità dopo ogni venti di questi ultimi.

« I primi ragionieri del soppresso ruolo del lotto sono inquadrati con i primi ragionieri delle intendenze di finanza, collocando uno di quelli dopo ogni dodici di questi.

« I commissari del soppresso ruolo di verificazione, di magazzino e d'ordine del lotto sono collocati con i primi ufficiali di ragioneria o con gli archivisti, sulla base della rispettiva anzianità di nomina al grado, aumentata, per i commissari, di cinque anni; tale aumento è utile pure per l'applicazione dei precedenti articoli 38 e 49. Gli ufficiali del ruolo stesso sono inquadrati con gli ufficiali di ragioneria o con gli applicati, secondo la rispettiva anzianità di nomina al grado.

« Costituiti i ruoli unificati, a norma del precedente e del presente articolo, sarà provveduto al collocamento dei personali stessi nei nuovi ruoli organici, seguendo le norme generali stabilite nel capo II del presente decreto ».

Art. 57.

All'art. 63 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Nella prima attuazione del presente decreto, sono collocati, nei posti di ispettore superiore e di ispettore del ruolo amministrativo del ministero e delle intendenze di finanza, i funzionari del ruolo stesso che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, ricoprivano rispettivamente i gradi di ispettore e di vice-ispettore ».

Art. 58.

Agli effetti dell'applicazione del disposto dalla lettera *b*) dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni, sono parificati ad agenti subalterni di ruolo gli operai a matricola della Regia zecca e dell'officina carte valori, che si trovino nelle condizioni stabilite dal disposto medesimo.

Art. 59.

All'art. 65 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i passaggi da ruoli del gruppo B al ruolo di cui al primo comma del presente articolo si considerano avvenuti da categoria equiparata ».

Per i passaggi di ruolo contemplati nello stesso art. 65 restano ferme le disposizioni dell'art 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, circa i trasferimenti nel ruolo di concetto delle ragionerie centrali, del personale appartenente ad altre amministrazioni.

Il terzo comma dello stesso art. 65, è sostituito dal seguente:

« Al personale appartenente al detto ruolo transitorio sono inoltre estese, in quanto applicabili, le disposizioni speciali, di cui ai successivi articoli 118, penultimo comma, 122, 127 e 132, concernenti il personale appartenente al gruppo *C*, dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Al personale di cui al comma predetto è esteso in quanto applicabile, anche il disposto dell'art. 85 del presente decreto.

Art. 60.

Agli impiegati appartenenti al ruolo di concetto delle ragionerie centrali, provenienti da quelli del Ministero delle poste e dei telegrafi, per effetto dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126 e 25 marzo 1923, n. 599, spetta, nel grado che conseguono alla prima attuazione delle tabelle organiche annesse al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lo stesso stipendio, che avrebbero ottenuto nel grado medesimo ove fossero rimasti nel ruolo di provenienza.

Art. 61.

Al secondo comma dell'art. 68 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunta la seguente disposizione:

« Tuttavia a quello di detti funzionari che abbia precedentemente ricoperto grado di capo sezione o equiparato, sarà computata, ai sensi dell'art. 49, l'anzianità utile per l'attribuzione dello stipendio nel grado ricoperto all'entrata in vigore del presente decreto e, dopo l'eventuale promozione al grado settimo, quella valutata giusta il precedente art. 51 ».

All'ultimo comma dell'articolo 68 predetto è aggiunta la seguente disposizione:

« L'attuale bibliotecario entra a far parte del ruolo del personale delle ragionerie centrali, appartenente al gruppo *A*, ed è collocato al grado ottavo con anzianità agli effetti dell'ordine di ruolo e dell'attribuzione degli stipendi, decorrente dalla data di nomina al posto di bibliotecario ».

Art. 62.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti dei gradi settimo, ottavo e nono dei ruoli tecnici speciali del personale del provveditorato generale dello Stato, appartenenti ai gruppi *A* e *B*, di cui alla tabella n. 3 dell'allegato II al predetto decreto, possono essere conferiti mediante concorso per titoli fra il personale dell'amministrazione finanziaria, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Con le stesse norme di cui al precedente comma è conferito il posto del grado sesto del ruolo tecnico speciale del personale del provveditorato generale predetto, appartenente al gruppo *A*, vacante alla data del presente decreto.

Art. 63.

Il grado undecimo dei ruoli del personale delle dogane e del dazio consumo, nonchè dei ruoli del personale tecnico ed elettrotecnico delle imposte di produzione, appartenenti al gruppo *C*, è conferito agli impiegati attualmente provvisti del grado iniziale dei ruoli rispettivi che contino almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Sono collocati nel grado dodicesimo dei detti ruoli gli impiegati appartenenti al grado iniziale dei ruoli stessi, cui non spetta il collocamento nel grado undecimo.

Gli ispettori principali, ispettori e contabili capi del dazio consumo sono collocati nel grado nono del ruolo rispettivo.

Art. 64.

Le disposizioni dell'art. 83 del presente decreto sono applicabili al personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, di cui alla tabella n. 14 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, appartenente ai gruppi e gradi indicati nell'articolo medesimo.

Nella prima attuazione del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli attuali ispettori superiori tecnici delle dogane già provenienti dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, sono collocati, secondo la loro anzianità di grado, nel ruolo del personale appartenente al gruppo A, compreso nella tabella n. 14 dell'allegato II al decreto stesso, ai sensi e per gli effetti di cui alla nota (*a*) apposta alla tabella medesima.

Art. 65.

La prima parte dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, deve intendersi applicabile anche agli ingegneri passati dal ruolo aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza a quello ordinario, per effetto del decreto stesso, ancorchè siano cessati dal servizio prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 66.

La disposizione di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'art. 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica anche al sostituto dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, e quella di cui alla lettera *b*) del comma stesso anche agli impiegati con funzioni di sostituto del tesoriere della zecca e del cassiere dell'officina governativa delle carte-valori, nonchè al magazziniere dell'officina stessa.

Art. 67.

Ai soli effetti dell'art. 48 del Regio decreto 11 novembre 1923 n. 2395, e per la prima attuazione del nuovo ordinamento stabilito col decreto stesso, le attuali applicate alle scritture sono considerate come appartenenti al ruolo tecnico esecutivo dei monopoli industriali.

Art. 68.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del presente decreto, la nomina degli ispettori superiori delle dogane può essere anche conferita, per merito comparativo, giusta l'art. 44 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 47 del presente decreto, a funzionari dello stesso ruolo appartenenti al grado settimo.

Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 69.

Gli uditori giudiziari e gli uditori vice-pretori, provenienti da altri ruoli dell'amministrazione dello Stato, in servizio alla entrata in vigore del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai quali sia stato conservato, in luogo della indennità di uditore, lo stipendio e la indennità temporanea mensile, inerente al posto ricoperto nei ruoli medesimi, mantengono tale trattamento, senza alcuna variazione in dipendenza del decreto predetto.

Ministero delle colonie.

Art. 70.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti vacanti di traduttore capo di seconda classe dell'amministrazione coloniale saranno coperti mediante concorso per titoli fra i traduttori che già avevano nei precedenti ruoli la qualifica di interpreti traduttori, purchè abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado e, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Al concorso possono partecipare anche coloro che siano stati inclusi nel ruolo dei traduttori, ai termini dell'art. 24 del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 858.

I posti vacanti, alla prima attuazione del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel grado di interprete orale saranno coperti mediante concorso per titoli fra gli interpreti orali aggiunti di prima e seconda classe, i quali abbiano quattro anni di servizio effettivo nel grado.

Entro tre anni dal'entrata in vigore del decreto predetto i posti vacanti nel personale degli interpreti potranno essere conferiti, agli interpreti avventizi ausiliari attualmente in servizio, riconosciuti idonei in seguito ad esame, secondo le norme contenute nell'apposito regolamento emesso in esecuzione del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 858, e in difetto mediante pubblico concorso.

Art. 71.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di operaio cartografo, di cui alla tabella n. 17 dell'allegato IV al Regio decreto medesimo, saranno, su designazione del consiglio di amministrazione, conferiti a personale già in servizio dell'amministrazione coloniale e adibito all'ufficio cartografico, ai sensi del Regio decreto 23 settembre 1915, n. 1992, ovvero a personale addetto del pari all'amministrazione coloniale che, pur non essendo adibito all'ufficio cartografico, sia riconosciuto in possesso dei necessari requisiti tecnici.

Art. 72.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 91 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si computa nella determinazione dello stipendio massimo, ivi indicato, l'aumento percentuale concesso con il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Ministero dell'interno.

Art. 73.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 103 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le frazioni di anno saranno calcolate per anno intero.

Art. 74.

Al personale che faccia passaggio nella carriera d'ordine dell'amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 103 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, è esteso, per il servizio prestato in qualità di agente di sanità, il beneficio stabilito dall'art. 104 dello stesso decreto.

Art. 75.

Al personale che, a norma dell'art. 105 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato nei gradi decimo e undecimo, sarà attribuito lo stipendio corrispondente alla anzianità utile al 1° dicembre 1923 per il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi, secondo le tabelle anteriormente vigenti, diminuita dell'anzianità stabilita dalle tabelle medesime per l'assegnazione degli stipendi rispettivamente indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

Al personale collocato nel grado nono e a quello collocato nel grado dodicesimo, a norma del citato art. 105, è valutata, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, la stessa anzianità utile al 1° dicembre 1923 per il collocamento nei quadri anteriormente vigenti.

Art. 76.

I posti che, alla prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, risultino disponibili nel grado settimo del ruolo dei medici della sanità pubblica, sono conferiti,

nei modi di cui al precedente art. 19, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, qualunque sia l'anzianità nel grado stesso.

Il secondo comma dell'art. 108 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Nella prima attuazione dei ruoli organici, stabiliti col presente decreto, i posti del grado ottavo, nei ruoli dei medici e quelli di risulta, nello stesso grado, nel ruolo dei veterinari della sanità pubblica, sono conferiti, rispettivamente, agli attuali medici provinciali aggiunti, ed ai veterinari di confine e di porto, secondo apposita graduatoria da formarsi nei modi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ».

Art. 77.

Il secondo comma dell'art. 110 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Nella prima attuazione del presente decreto, per le assunzioni ai due posti di disegnatore-fotografo ed al posto di applicato tecnico al materiale profilattico, è data facoltà di provvedere in deroga alle norme in vigore ».

Art. 78.

Al veterinario provinciale che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, aveva grado di ispettore generale veterinario, si tien conto, agli effetti della valutazione dell'anzianità nel grado attuale, del periodo di due anni riconosciuto ai veterinari provinciali dall'articolo 4 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467.

Art. 79.

Gli ultimi due commi dell'art. 111 del Regio decreto 23 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli attuali segretari di pubblica sicurezza sono collocati nel ruolo degli impiegati di pubblica sicurezza appartenenti al gruppo *C*, secondo l'ordine di anzianità:

a) se provvisti di stipendio superiore a lire 7800, nel grado decimo, con anzianità, agli effetti dell'attribuzione del nuovo stipendio, pari a quella utile, al 1° dicembre 1923, nel quadro di classificazione degli stipendi anteriormente vigente, diminuita di quattro anni.

b) se provvisti di stipendio di lire 7800, nel grado undecimo, con anzianità utile, agli effetti dell'attribuzione del nuovo stipendio, pari a quella indicata nella lettera *a*), aumentata di quattro anni

« Gli attuali vice segretari di pubblica sicurezza sono collocati nel ruolo dianzi indicato, secondo l'ordine di anzianità:

a) se provvisti di stipendio non inferiore a lire 7700, nel grado undecimo, con anzianità utile, agli effetti dell'attribuzione del nuovo stipendio, pari a quella indicata nella lettera *a*) del comma precedente diminuita di venti anni, e, in ogni caso, non superiore a sette anni;

b) se provvisti di stipendio inferiore a lire 7700, nel grado dodicesimo, con anzianità utile, agli effetti dell'attribuzione del nuovo stipendio, pari a quella indicata nella lettera *a*) del comma precedente ».

Art. 80.

Per il conferimento dei posti del grado sesto nei ruoli del personale degli archivi di Stato in applicazione dell'art. 44 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'accertamento del merito comparativo avrà luogo mediante concorsi per titoli, ai sensi dell'art. 35 del regolamento per gli archivi medesimi, approvato con Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, in confronto di quei funzionari che non avessero già superato tale concorso.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i direttori degli archivi di Stato che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, avevano grado di sovraintendenti ed ispettori, e che conseguiranno la promozione al grado sesto, saranno collocati nel grado stesso, con anzianità decorrente dalla data della nomina a sovraintendente od ispettore.

Ministeri delle colonie e dell'interno.

Art. 81.

Il personale appartenente ai ruoli amministrativi dei ministeri delle colonie e dell'interno, provvisto del trattamento economico di primo consigliere aggiunto, ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è collocato al grado nono con anzianità utile, ai fini della determinazione del nuovo stipendio, pari a quella computata per l'assegnazione del trattamento economico predetto.

Ministero dei lavori pubblici.

Art. 82.

Il tempo trascorso nei ruoli di cui alla legge 3 marzo 1904, n. 66, e successive modificazioni, non è valutato per la determinazione del periodo di servizio o di anzianità richiesto per il collocamento nei singoli gradi dei ruoli di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e per le successive promozioni.

Ai soli effetti dell'applicazione dell'art. 35 del Regio decreto predetto, nei riguardi degli impiegati del gruppo *A*, il tempo trascorso nei ruoli di cui alla predetta legge 3 marzo 1904, n 66, e successive modificazioni viene valutato, secondo le disposizioni già in vigore, per un periodo non superiore a due anni. Tale beneficio, per gli impiegati che appartenevano ai ruoli aggiunti e che provenivano dai ruoli ordinari dell'amministrazione dei lavori pubblici è concesso soltanto nel caso in cui il servizio prestato in questi ruoli sia valutato per meno di due anni e limitatamente al tempo necessario per completare tale periodo.

Nulla è innovato per quanto riguarda il computo dei servizi prestati nei ruoli aggiunti, agli effetti dell'attribuzione dello stipendio al 1° dicembre 1923 nel grado assegnato all'attuazione del Regio decreto già citato.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati che già appartenevano ai ruoli di cui alla indicata legge, e che attualmente facciano parte di ruoli dipendenti da amministrazione diversa da quella dei lavori pubblici.

Art. 83.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado nono nei ruoli di cui al precedente articolo 21 sono conferite in base a graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione fra gli impiegati del grado in-

feriore dei ruoli rispettivi, che, entro il mese precedente a quello in cui ha luogo la seduta del consiglio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli del personale tecnico superiore dell'Amministrazione dei lavori pubblici, se appartenenti al gruppo *A* e sette anni di effettivo servizio, complessivamente, nei gradi inferiori dello stesso ruolo se appartenenti al gruppo *B*, con le valutazioni di cui all'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado decimo nei ruoli del personale dei disegnatori e del personale degli assistenti, appartenenti al gruppo *C*, di cui alla tabella n. 49 dell'allegato II al decreto stesso, sono conferite secondo le norme stabilite al secondo comma dell'art. 48 del presente decreto.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 84.

Il penultimo comma dell'art. 118 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Per il personale che, ai termini dei seguenti articoli 121 e 122, viene classificato nei gradi decimo e undecimo del ruolo del gruppo *B* o dei ruoli del gruppo *C* e che proviene da esami di concorso o di idoneità a posti di alunno e di ufficiale postale e telegrafico, di capo tecnico, di meccanico, di applicato nell'amministrazione dei telefoni o di direttrice di commutazione, sostenuti anteriormente al 1° maggio 1919 o cui sia stato richiesto, per la nomina a tali posti, un titolo di studio superiore a quello prescritto per la nomina stessa, dalle norme organiche vigenti quando questa ebbe luogo, è computata, come decorsa ed acquisita, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, la maggiore anzianità di quattro anni utile nel grado attualmente ricoperto e valevole anche a tutti gli effetti previsti dal decreto stesso, esclusa la corresponsione di qualsiasi competenza o indennità arretrata. Tale maggiore anzianità è ridotta a due anni per gli impiegati indicati nella lettera *c*) del comma terzo dell'art. 65 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, ed è ridotta a diciotto mesi pel restante personale collocato nei gradi nono, decimo e undecimo del ruolo del gruppo *C* ».

L'ultimo comma del ripetuto articolo 118 è sostituito dal seguente:

« Agli agenti, che, da almeno sei anni, esercitino funzioni di messaggeri e che vengano classificati nel ruolo del personale subalterno, è valutata, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, una maggiore anzianità utile, nel grado, di due anni. Sono considerate utili per la valutazione dei sei anni predetti, soltanto le interruzioni non superiori a sei mesi dovute a causa di servizio ».

Art. 85.

I benefici previsti nel penultimo e nell'ultimo comma dell'art. 118 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono valutati anche ai fini del computo della anzianità attribuita al personale ivi considerato, all'entrata in vigore del Regio decreto predetto, per gli effetti dell'applicazione degli articoli 121, 122 e 123 del decreto stesso.

Agli effetti della concessione dell'aumento periodico di stipendio successivo a quello conferito all'atto del primo collocamento nei nuovi ruoli, è valutato il periodo d'anzianità trascorso dall'ultimo stipendio attribuito, secondo le precedenti tabelle e le relative norme, tenuto anche conto del disposto di cui ai due ultimi commi del citato art. 118, con deduzione, nei limiti di detto periodo, di sei mesi per ogni cento lire di aumento ottenuto, alla prima applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conseguenza dell'assegnazione dello stipendio immediatamente superiore.

Art. 86.

Ai capi sezione dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, collocati nel grado settimo, ai sensi della lettera *c*) dell'art. 120 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica, per l'attribuzione dello stipendio, il disposto dal primo comma dell'art. 51 del decreto stesso, se già capi sezione di 1ª classe, secondo gli ordinamenti in vigore prima dell'attuazione dei ruoli aperti, ovvero, negli altri casi, il disposto dal terzo comma dell'art. 49 del presente decreto.

La disposizione di cui alla lettera *d*) dell'art. 120 predetto è sostituita come segue:

« *d*) i posti del grado ottavo sono conferiti, su parere del consiglio di amministrazione, in ragione di un terzo per merito comparativo, e di due terzi per anzianità congiunta al merito, fra i primi segretari che non siano stati collocati nei gradi precedenti, i segretari che abbiano conseguita la idoneità in un esame di merito per il grado di primo segretario, e i segretari che contino almeno dieci anni di anzianità di grado o siano provvisti dei titoli di cui all'art. 16, lettera *a*) del presente decreto. Il conferimento si effettua alternando una promozione per merito comparativo con due per anzianità congiunta al merito ».

All'articolo 120 predetto è aggiunto il seguente comma:

« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le promozioni ai posti dei gradi quinto e sesto sono conferite ai funzionari del grado immediatamente inferiore, qualunque sia la loro anzianità di grado ».

Art. 87.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 121 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituite come segue:

« *c*) i posti del grado nono sono conferiti, anzitutto, secondo l'ordine di anzianità, agli attuali capi d'ufficio, provvisti del detto diploma di licenza, che non ottengano collocamento nei gradi superiori ed ai capi d'ufficio che abbiano conseguito tale grado mediante esame. Il conferimento ha luogo su parere favorevole del consiglio di amministrazione. Detto personale sarà collocato allo stipendio spettante in base all'anzianità ad esso attribuita nel grado di capo ufficio. I posti rimanenti sono conferiti, secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria di merito, da formarsi dal consiglio di amministrazione, agli attuali primi ufficiali ed ufficiali assunti in servizio in base al titolo di studio predetto, nonchè a quelli che provengano da concorso per esame a posti di alunno od ufficiale postale-telegrafico o di applicato telefonico, che abbia avuto luogo anteriormente al 1° maggio 1919, purchè essi pure posseggano lo stesso titolo di studio;

« *d*) i posti dei gradi decimo e undecimo sono conferiti anzitutto, secondo l'ordine di anzianità, ai primi ufficiali e ufficiali predetti, che non ottengano il collocamento nel grado nono, e, indi, mediante concorso per titoli, agli attuali primi ufficiali e ufficiali che posseggano il titolo di studio suindicato, ovvero che provengano da concorso per esame a posto di alunno o di ufficiale postale telegrafico o di applicato telefonico, anteriore al 1° maggio 1919 ».

Allo stesso articolo 121 è aggiunto il seguente comma:
« A tutti gli scrutini e concorsi, previsti nei precedenti commi, sono ammessi gli attuali ufficiali muniti di laurea; sono inoltre ammessi, agli scrutini ed ai concorsi per i posti del grado ottavo, gli attuali capi di ufficio che abbiano ottenuto la nomina per esame di merito; ed a quelli per i posti dei gradi nono, decimo e undecimo, gli applicati telefonici e le direttrici di commutazione che ottennero la nomina in applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 528 ».

Art. 88.

Nelle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 122 e in quella di cui alla lettera *b*) dell'art. 123 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, alla locuzione: « allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base alla loro anzianità all'entrata in vigore del presente decreto », è sostituita l'altra: « allo stipendio immediatamente superiore a quello che spetterebbe al 1° dicembre 1923, secondo le disposizioni vigenti prima dell'attuazione del presente decreto », restando tuttavia fermo il disposto dei due ultimi commi dell'art. 118 del decreto medesimo.

Art. 89.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, s'intendono equiparati a commessi, i fattorini e le commesse in ruolo al 30 novembre 1923.

Art. 90.

All'art. 126 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:
« Fino a quando non cessi il funzionario di cui al precedente comma, o non sia altrimenti disposto in seguito a un diverso assetto dei servizi dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, sarà lasciato vacante, in relazione alla eccedenza risultante nel grado quarto in applicazione del presente articolo, un posto del grado sesto, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma del precedente art. 46 ».
Il secondo comma dell'art. 127 del Regio decreto predetto è sostituito dal seguente:
« Tale assegno è ridotto quando, aggiunto al nuovo stipendio, venga a superare lo stipendio massimo che l'impiegato avrebbe potuto conseguire in base alle tabelle allegate al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ».

Art. 91.

L'art. 131 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:
« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i tre quarti dei posti del grado nono nel ruolo del personale contabile ed esecutivo che, ai termini del precedente art. 115, sono da conferirsi previo esame di idoneità, vengono assegnati, in base ad una graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, fra gli impiegati appartenenti a detto ruolo che contino nel ruolo stesso una anzianità di grado di almeno quindici anni, ivi compreso il periodo di alunnato ».

Art. 92.

All'art. 132 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:
« Le promozioni di grado, contemplate in questo articolo e nel precedente art. 124 sono conferite secondo le norme stabilite dal presente decreto, anche prima del termine indicato negli articoli medesimi, quando si verifichino vacanze di posti nel grado superiore ».

Art. 93.

Gli agenti indicati nell'art. 82 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e relative modificazioni, conseguono la nomina ad aiuto ufficiali, prevista dall'articolo 133 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, e abbiano superati gli esami, ovvero riportata l'idoneità in precedenti concorsi, a termini del citato articolo 82 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858.
Al primo comma dell'indicato articolo 133 è aggiunta la seguente disposizione:
« *d*) i mutilati ed invalidi di guerra nominati aiuto ufficiali in virtù dell'art. 95 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e relative modificazioni, qualora successivamente, e prima del 16 novembre 1923, abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore ».
Allo stesso art. 133 è aggiunto il seguente comma:
« Per le nomine di cui al presente articolo non si applica la disposizione del successivo art. 135 ».

Art. 94.

Agli effetti dell'applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, il consiglio di amministrazione procederà agli scrutini previsti dal decreto medesimo, anche in mancanza delle note informative, tenendo conto degli altri elementi di fatto e di giudizio in suo possesso.

Art. 95.

I segretari dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, in servizio al 30 novembre 1923, provenienti da capi di ufficio, primi ufficiali ed ufficiali amministrativi-contabili e d'ordine, possono chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, di essere trasferiti nel ruolo del gruppo B. Ove il trasferimento abbia luogo essi conseguono in detto ruolo lo stesso collocamento che vi avrebbero avuto, qualora non avessero ottenuto la nomina a segretario.
I posti conferiti nell'anzidetto ruolo del gruppo B, in applicazione del comma precedente, al personale suindicato, vengono considerati in soprannumero e sono, in corrispondenza, lasciati vacanti altrettanti posti del grado decimo nel ruolo del gruppo A.

I segretari, di cui al primo comma del presente articolo, che non chieggano il passaggio nel ruolo del gruppo B, sono collocati nel ruolo del gruppo A, a termini degli articoli 35 e 36 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computandosi, a loro favore, l'anzianità nei gradi di provenienza, a termini dell'art. 18 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, aumentata dei quattro anni di cui al penultimo comma dell'art. 118 del predetto Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli attuali segretari assunti in servizio come ingegneri o come sanitari sono collocati nel grado decimo del ruolo del gruppo A.

Gli attuali segretari, quando raggiungono lo stipendio massimo del grado decimo nel ruolo del gruppo A, conseguono l'assegno personale di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Ministero della guerra.

Art. 96.

Il secondo comma dell'art. 140 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Nel ruolo unificato suddetto gli attuali archivisti dei due ruoli sono collocati secondo l'ordine di anzianità risultante dalla data a decorrere dalla quale venne computato il tempo utile per la determinazione dello stipendio di archivista, non tenendo conto del periodo di esperimento e del servizio comunque prestato anteriormente alla nomina all'impiego civile. In ogni caso, però, l'archivista che precede un altro nel ruolo centrale deve continuare a precederlo anche nel nuovo ruolo unico ».

L'art. 143 del Regio decreto predetto è modificato come segue:

« Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono, su domanda, essere nominati uscieri nell'amministrazione centrale della guerra per non oltre un quinto delle vacanze nel ruolo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e indipendentemente dall'età, quegli operai temporanei dell'amministrazione militare che, alla data del presente decreto, prestino servizio presso la stessa amministrazione centrale, con mansioni di usciere ».

Ministero dell'economia nazionale.

Art. 97.

La fusione del personale centrale proveniente dai ruoli del cessato ministero dell'agricoltura con quello dei ruoli del già ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, verrà fatta in occasione del collocamento di tali personali, al 1° dicembre 1923, nelle tabelle organiche del ministero dell'economia nazionale, allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La fusione avrà luogo in base all'anzianità del grado ottenuto nei predetti Ministeri o conseguitovi per promozioni e ricoperto alla entrata in vigore del citato Regio decreto. Tale anzianità sarà determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione alle classi di ciascun grado, vigenti nel sistema dei ruoli chiusi; a parità di data di questo decreto, dalla data del decreto di nomina o promozione al grado o ai gradi precedenti, ferme restando le classificazioni derivanti da promozioni di merito o da risultati di concorso.

Art. 98.

Nella prima applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni ai posti vacanti nel grado d'ispettore del ruolo del personale dell'amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, stabilito dalla tabella n. 92 dell'allegato II al decreto medesimo, sono conferite, per merito comparativo, tra i funzionari del grado ottavo, qualunque sia la loro anzianità.

Art. 99.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applicano, per il conferimento dei posti del ruolo del personale tecnico superiore del Real corpo delle foreste, le seguenti norme:

a) i posti del grado ottavo sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari del grado decimo, che contino al 31 dicembre 1923 cinque anni di servizio nel grado di ispettore;

b) i posti del grado nono sono conferiti, dopo che sia avvenuta la scelta dei funzionari da nominarsi al grado ottavo, ai funzionari del grado decimo che, al 31 dicembre 1923, contino almeno tre anni di servizio nel grado di ispettori, assegnando, successivamente, un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto.

Il personale promosso al grado nono in applicazione del disposto dalla precedente lettera *b*) è collocato nel nuovo grado, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, con l'anzianità utile ai fini stessi nel grado decimo, diminuita di anni sei.

Art. 100.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di aiutanti aggiunti del ruolo del personale tecnico delle foreste appartenente al gruppo B possono essere conferiti agli agenti forestali in attività di servizio, forniti di licenza d'istituto tecnico, che siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione.

Art. 101.

Nella prima attuazione del ruolo organico del personale di custodia delle foreste di cui alla tabella n. 39 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i marescialli forestali sono collocati nel grado di capi sorveglianti con precedenza sui brigadieri, calcolando l'anzianità utile, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, dalla nomina a brigadiere, con l'aumento di quattro anni, ferme le abbreviazioni di periodo e gli aumenti di anzianità di cui al terzo comma dell'art. 49 del citato decreto.

Il personale già appartenente al Corpo di custodia delle foreste che, in applicazione degli articoli 47, 48, 49 e 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, comprese quelle del presente decreto, viene nominato nel ruolo del personale d'ordine delle foreste, può, dopo almeno sei mesi dalla data di nomina ad alunno d'ordine, essere promosso ai posti dei gradi superiori del ruolo stesso, a condizione che abbia compiuto otto anni di servizio forestale per la promozione al grado dodicesimo, dodici anni per il grado undecimo, venti anni per il grado decimo e venticinque anni per il grado nono.

Agli effetti del passaggio al grado iniziale del ruolo d'ordine dianzi indicato, ai sensi dell'articolo 53 del Regio decreto predetto, si applica ai graduati del Corpo di custodia delle foreste il secondo comma dell'articolo 198 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 102.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti del grado ottavo nel ruolo tecnico degli ispettori per le malattie delle piante, di cui alla tabella n. 91, dell'allegato II, al detto decreto, sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, agli impiegati del grado nono dello stesso ruolo, che contino non meno di otto anni di servizio nel grado di ispettore.

I posti di ispettore aggiunto nel ruolo suddetto, attualmente disponibili, possono essere conferiti agli assistenti ed aiuti dei ruoli dell'insegnamento superiore agrario e forestale e delle stazioni agrarie di prova e speciali, dipendenti dal ministero per l'economia nazionale, che, per la loro particolare competenza, sieno riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI EX-COMBATTENTI.

Art. 103.

I volontari di cui al comma secondo dell'art. 69 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che precedentemente ricoprivano impiego di ruolo presso un'amministrazione dello Stato, possono, se ne facciano domanda entro il 29 febbraio 1924, essere ricollocati nel ruolo di provenienza, al posto e con l'anzianità loro spettante, considerando, ad ogni effetto, come non avvenuta la nomina a volontario.

Ove occorra, il cennato collocamento avrà luogo in soprannumero, salvo successivo riassorbimento. In tal caso saranno tenuti vacanti posti corrispondenti nel grado inferiore.

Art. 104.

Nella determinazione dell'anzianità richiesta, ai termini degli articoli 9 e 35 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, per le promozioni dal grado undecimo al grado decimo del personale civile dei gruppi A e B, sono valutati i benefici consentiti a favore del personale ex combattente, dai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 27 ottobre 1922, numeri 1427 e 1462; e 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni.

Non può tuttavia aver luogo la promozione se, nel grado undecimo, non sia stato prestato servizio effettivo per almeno due anni, ove trattisi di ruolo del gruppo A, e per almeno quattro anni, ove trattisi di ruolo del gruppo B.

Qualora, per effetto dell'applicazione del presente articolo, le promozioni non abbiano luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, le promozioni stesse sono conferite con riserva d'anzianità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai fini dei precedenti commi non si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 52 del Regio decreto predetto.

Art. 105.

I benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, e relative estensioni, s'intendono concessi a favore di coloro che conseguirono le distinzioni ivi indicate per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922, anche se il provvedimento che riconosce ed assegna tali distinzioni sia posteriore alla data medesima.

Art. 106.

Gli avventizi e gli straordinari ex-combattenti in servizio, al 1° dicembre 1923, da non meno di un anno, nelle amministrazioni dello Stato, potranno, su loro domanda, ottenere il collocamento nei posti di ruolo disponibili, ai sensi dell'art. 162 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in amministrazioni diverse da quella presso cui prestano servizio, qualora in quest'ultima non risultino posti in numero sufficiente.

Art. 107.

Gli impiegati ed agenti dello Stato, dimissionari dall'ufficio, per essersi arruolati volontariamente sotto le armi, allo scopo di prendere parte alla guerra 1915-1918, i quali abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti e siano stati riammessi, in base alle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili, andranno ad occupare, a tutti gli effetti, nel ruolo di anzianità, il posto al quale avrebbero avuto diritto se non si fossero dimessi e percepiranno lo stipendio che verrà determinato considerando non interrotta, per effetto delle dimissioni, l'anzianità di grado, esclusa però la corresponsione di qualsiasi arretrato.

Nel caso in cui, dalla data delle dimissioni al 30 novembre 1923, si siano verificate promozioni di impiegati e agenti dello stesso grado, che, prima di dette dimissioni, erano collocati in ruolo dopo gli impiegati e agenti di cui al precedente comma, questi ultimi, se ritenuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, potranno essere promossi, anche in soprannumero, al grado superiore, con effetto dal 1° dicembre 1923.

Art. 108.

La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 46 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è estesa anche alle eccedenze di posti che saranno per verificarsi per effetto della disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 107.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 109.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza, nonchè per gli agenti di custodia delle carceri, che siano ammogliati o vedovi con prole, l'indennità temporanea di cui all'art. 3 del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, rimane assorbita e consolidata nella paga sino alla concorrenza di lire 720 annue.

Art. 110.

Con effetto dal 1° gennaio 1924, nel terzo comma dell'articolo 2 del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, alle parole: « provvisto, a titolo proprio, dell'indennità di cui all'art. 1 del presente decreto, o di quella stabilita dal decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338 », sono sostituite le seguenti: « provvisto di stipendio, o di retribuzione, o di salario, o di altro analogo emolumento a carico dello Stato, o di una provincia, o di un comune, o di un'istituzione mantenuta con concorsi di uno degli enti stessi. Analogamente non si tiene conto del coniuge provvisto di pensione, comunque corrisposta da uno degli enti anzidetti, salvo che la pensione, aumentata del relativo assegno di caro-viveri, sia inferiore all'indennità che, per il coniuge medesimo, spetterebbe in base alle presenti disposizioni, nel qual caso compete la differenza ».

Art. 111.

Con effetto dal 1° gennaio 1924, al primo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, è aggiunto il seguente periodo: « Se il marito, permanentemente inabile al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate pel mantenimento proprio e di tutti i figli di età inferiore a diciotto anni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, compete l'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, soltanto pel figlio o per i figli di età inferiore a diciotto anni, pel cui mantenimento le risorse stesse non bastino ».

Le disposizioni di questo articolo e del precedente articolo 110 si applicano anche al personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 112.

Nessuna indennità temporanea mensile a carico dello Stato è dovuta al personale insegnante incaricato e supplente presso qualunque scuola, escluse quelle universitarie od equiparate, che vi presti meno di sei ore settimanali di effettivo servizio. All'insegnante fuori ruolo non è dovuta alcuna indennità temporanea mensile per i periodi di supplenza inferiori ad un mese.

Gli insegnanti, di cui al comma precedente, non potranno richiedere la corresponsione dell'indennità predetta neanche pel tempo anteriore al 1° gennaio 1924. Rimangono abbuonate le indennità della specie eventualmente corrisposte a tutto il 31 dicembre 1923.

Art. 113.

All'art. 180 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso in prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti ai gruppi A e B, nonchè al personale di grado non inferiore al nono dei ruoli iscritti al gruppo *C* ».

Art. 114.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale di cui all'art. 190 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considera come stipendio già goduto quello che sarebbe spettato al 1° dicembre 1923, sulla base delle tabelle precedentemente in vigore.

L'assegno personale predetto è assoggettato alle ritenute che gravano gli assegni fissi non aventi carattere di stipendio.

Le indennità di qualsiasi specie, soppresse in virtù del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e computate per la determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano corrisposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella quale erano assegnate, e in generale, in ogni caso in cui venga meno la condizione che ne giustificava la concessione.

Art. 115.

Il contributo di riscatto dei servizi ai fini di pensione, ai sensi dei Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, può essere suddiviso in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

Le disposizioni concernenti la procedura per la concessione dei riscatti, e i termini per la presentazione delle relative domande contenute nei citati Regi decreti, sono applicabili anche ai riscatti dei servizi e degli anni di studio per il personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924. Il termine perentorio per la presentazione delle domande relative a tali riscatti non può, però, scadere prima del 31 marzo 1924.

Art. 116.

All'art. 207 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il divieto di cui sopra non si applica per le assunzioni di personale presso l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, giusta il Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1275, nè per quelle determinate da esigenze dei servizi delle imposte dirette o da necessità dei servizi transitori e di stralcio dipendenti dalla guerra.

« Il presente articolo non riguarda i provvedimenti che vengano emanati per la conferma del personale non di ruolo, in servizio, presso le singole amministrazioni, alla entrata in vigore del presente decreto o per la sostituzione, quando sia assolutamente indispensabile, di quello che cessi per qualsiasi causa, esclusa la sistemazione in ruolo.

« Nulla è innovato nei riguardi del personale aggregato degli stabilimenti carcerari, dei riformatori governativi e dei manicomi giudiziari ».

Art. 117.

I provvedimenti con cui si bandiscano concorsi o comunque si autorizzino nuove assunzioni di personale nei ruoli, ai quali si applica il disposto dell'art. 211 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 debbono essere emanati di concerto col ministro per le finanze.

L'art. 202 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Entro i limiti dei posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli dei personali appartenenti al gruppo *C* e subalterni può, previo concerto col Ministro delle finanze, essere assunto, in luogo di impiegati ed agenti di ruolo, personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

« La retribuzione da assegnarsi al detto personale non può essere superiore allo stipendio iniziale del grado suindicato.

« L'indennità temporanea di caroviveri sarà corrisposta al personale medesimo nella misura minima di cui all'art. 1 — primo comma — del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, qualunque sia lo stato di famiglia.

« E' esclusa la corresponsione del supplemento di servizio attivo e di qualsiasi altro assegno fisso o altra indennità ».

Art. 118.

Agli effetti dell'applicazione del precedente art. 2 è tenuto conto delle modificazioni apportate agli allegati I e II del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, da disposizioni contenute nel presente decreto e in altri provvedimenti emanati pel riordinamento dei servizi in virtù della delegazione di poteri di cui alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Art. 119.

Per la prima applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considerano equiparati i gradi dei ruoli precedentemente in vigore regolati da uniformi tabelle di stipendio, salvo che la equiparazione risulti diversamente stabilita.

Art. 120.

L'impiegato civile dello Stato non può, per alcun motivo, rinunciare alla promozione.

Art. 121.

Quando risulti che, per speciali circostanze, il trasferimento di sede, disposto dall'amministrazione per ragioni di servizio, e non su domanda, rechi al personale civile dell'amministrazione dello Stato, avente famiglia convivente ed a carico, spese eccezionalmente gravose, può essere concesso, previo concerto, di volta in volta, col Ministro delle finanze, un supplemento alla ordinaria indennità, non superiore al l'importo della metà di una mensilità di stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

La presente disposizione ha vigore fino a tutto l'anno 1925.

Art. 122.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per le finanze, saranno rivedute, nell'intento di contenere la relativa spesa, le disposizioni che regolano la concessione dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli.

Per il personale di ruolo appartenente ai gruppi *A*, *B* e *C* di grado non superiore al settimo e per il personale subalterno, sarà, con lo stesso decreto, determinato il limite massimo individuale dei premi stessi.

Le disposizioni relative ai premi anzidetti si applicano, a decorrere dal 1° febbraio 1924, anche al personale postale, telegrafico e telefonico adibito a servizi amministrativi centrali e provinciali, ferme restando, per il personale stesso, le norme riguardanti i compensi per i lavori eseguiti a cottimo e quelli per le prestazioni straordinarie rese nei servizi esecutivi.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli ministri, di concerto col Ministro delle finanze, saranno emanate le norme per la concessione di premi per prolungamento d'orario agli impiegati e agenti che prestano servizio in opifici o stabilimenti dell'amministrazione dello Stato.

Art. 123.

Fermo il disposto dal primo comma dell'art 58 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i provvedimenti con i quali saranno conferite promozioni, o verranno comunque attribuiti nuovi stipendi, per la prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e degli altri emanati in virtù della facoltà concessa al Governo del Re con l'articolo 47 del decreto medesimo, nonchè del presente decreto, sono resi esecutivi con la pubblicazione nel bollettino ufficiale e, in difetto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 124.

Per l'applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del presente decreto, il Governo del Re ha facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione eventualmente occorrente.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e del presente decreto con le altre che regolano le materie in essi contemplate.

Art. 125.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 126.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 332. — GRANATA.

TABELLA N. 1.

MONOPOLI INDUSTRIALI.

I.

PERSONALE DELLE COLTIVAZIONI TABACCHI.

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori capi uffici tecnici	1
6°	Ispettori superiori tecnici	4
6°	Direttori superiori	11
7°	Direttori tecnici di 1ª classe	4
8°	Direttori tecnici di 2ª classe	5
9°	Direttori tecnici di 3ª classe	3
10°	Direttori tecnici aggiunti	3
		31

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici e capi meccanici di 1ª classe	18
9°	Capi tecnici e capi meccanici di 2ª classe	54
10°	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 1ª classe	73
11°	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 2ª classe	117
12°	Applicati tecnici	158
		420

Personale amministrativo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	8
9°	Direttori amministrativi aggiunti	13
10°	Segretari	14
11°	Vice segretari	(10°-11°)
		35

II.

PERSONALE DELLE MANIFATTURE TABACCHI E DEI MAGAZZINI DI DEPOSITO DEI TABACCHI GREZZI ESTERI

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori capi uffici tecnici	1
6°	Ispettori superiori tecnici	7
6°	Direttori superiori	23
7°	Direttori tecnici di 1ª classe	9
8°	Direttori tecnici di 2ª classe	10
9°	Direttori tecnici di 3ª classe	5
10°	Direttori tecnici aggiunti	5
		60

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici di 1ª classe	34
8°	Capi meccanici di 1ª classe	2
9°	Capi tecnici di 2ª classe	102
9°	Capi meccanici di 2ª classe	5
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	135
10°	Capi meccanici aggiunti di 1ª classe	7
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe	221
11°	Capi meccanici aggiunti di 2ª classe	11
12°	Applicati tecnici	309
		826

Personale amministrativo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	21
9°	Direttori amministrativi aggiunti	31
10°	Segretari	33
11°	Vice segretari	(10°-11°)
		85

III.

PERSONALE DELLE SALINE.

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori capi uffici tecnici	1
6°	Ispettori superiori tecnici	1
6°	Direttori superiori	8
7°	Direttori tecnici di 1ª classe	3
8°	Direttori tecnici di 2ª classe	3
9°	Direttori tecnici di 3ª classe	2
10°	Direttori tecnici aggiunti	1
		19

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici di 1ª classe	7
8°	Capi meccanici di 1ª classe	1
9°	Capi tecnici di 2ª classe	21
9°	Capi meccanici di 2ª classe	2
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	28
10°	Capi meccanici aggiunti di 1ª classe	3
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe	47
11°	Capi meccanici aggiunti di 2ª classe	4
12°	Applicati tecnici	67
		180

Personale amministrativo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	3
9°	Direttori amministrativi aggiunti	5
10°	Segretari	5
11°	Vice segretari	
		13

IV.

PERSONALE DEI MAGAZZINI DI DEPOSITO GENERI DI MONOPOLIO.

Personale amministrativo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	18
9°	Direttori amministrativi aggiunti	26
10°	Segretari	30
11°	Vice segretari	
		74

Personale tecnico.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici e capi meccanici di 1ª classe	4
9°	Capi tecnici e capi meccanici di 2ª classe	13
10°	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 1ª classe	17
11°	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 2ª classe	28
12°	Applicati tecnici	38
		100

V.

PERSONALE ISPETTIVO AMMINISTRATIVO.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	9
7°	Ispettori centrali e ispettori compartimentali	28
		37

VI.

PERSONALE DI SCRITTURA E D'ORDINE.

12°	Applicate alle scritture	340

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA N. 2.

PERSONALE DELLA GESTIONE DAZIARIA.

COMUNE DI ROMA.

(Gruppo C).

Grado	Numero dei posti
8° Ispettori principali e contabili capi	12
9° Ispettori	31
10° Primi ufficiali e primi contabili	42
11° Ufficiali e contabili	52
12° Ufficiali aggiunti e contabili aggiunti	74
	211

Personale subalterno.

Commessi	33
Visitatrici	12

COMUNE DI NAPOLI.

(Gruppo C).

Grado	Numero dei posti
8° Ispettori principali e contabili capi	8
9° Ispettori	27
10° Primi ufficiali e primi contabili	38
11° Ufficiali e contabili	48
12° Ufficiali aggiunti e contabili aggiunti	67
	188

Personale subalterno.

Commessi	25
Visitatrici	20

COMUNE DI PALERMO.

(Gruppo C).

Grado	Numero dei posti
8° Ispettori principali e contabili capi	7
9° Ispettori	22
10° Primi ufficiali e primi contabili	29
11° Ufficiali e contabili	36
12° Ufficiali aggiunti e contabili aggiunti	50
	144

Personale subalterno.

Commessi	26
Visitatrici	8

COMUNE DI VENEZIA.

(Gruppo C).

Grado	Numero dei posti
8° Ispettori principali e contabili capi	5
9° Ispettori	15
10° Primi ufficiali e primi contabili	18
11° Ufficiali e contabili	23
12° Ufficiali aggiunti e contabili aggiunti	32
	93

Personale subalterno.

Commessi	26
Visitatrici	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.